



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 482

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni attuative dell'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, concernente "Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio".

Il giorno **31 Marzo 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 dispone che la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi alle famiglie per ridurre gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari - servizio Tagesmutter - previsti dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, nonché per l'accesso ai servizi per la prima infanzia sostenuti con buoni di servizio previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1.

Il comma 2 dell'art. 30 precisa le modalità di definizione del contributo con le seguenti differenziazioni:

- a) per i nidi d'infanzia il contributo è commisurato alla differenza fra la tariffa applicata dai Comuni e la tariffa determinata dalla Provincia, tenuto conto del pieno o parziale utilizzo del servizio, in relazione alla capacità economica della famiglia che fruisce del servizio;
- b) per i nidi familiari – servizio Tagesmutter – e per i servizi per la prima infanzia acquisibili con buoni di servizio il contributo è determinato, in relazione al numero di ore ammesse al beneficio, rispettivamente comunale o provinciale, a sostegno delle due tipologie di servizio, quale differenza fra il costo del servizio rimasto a carico della famiglia e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla capacità economica della famiglia che fruisce del servizio.

Secondo quanto previsto al comma 4 del citato articolo 30 i requisiti di accesso al contributo, i criteri di determinazione della tariffa provinciale, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del contributo e le eventuali incompatibilità dell'agevolazione con provvidenze statali analoghe sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da adottare previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali.

Con il presente provvedimento sono quindi proposti per l'approvazione i criteri che individuano i requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione degli stessi nonché le modalità di presentazione della domanda e quelle di concessione e di erogazione del contributo. Nello specifico si stabilisce che possono accedere al contributo le famiglie che si avvalgono del servizio di nido d'infanzia e del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter – in possesso di un indicatore ICEF non superiore a 0,40. Per i servizi per la prima infanzia sostenuti con i buoni di servizio il contributo è previsto in favore delle famiglie in possesso di un indicatore ICEF non superiore a 0,3529411765, tenuto conto che la politica di settore già interviene in favore delle famiglie con un indicatore ICEF inferiore o uguale a tale valore.

Inoltre si definiscono, per ciascuna tipologia di servizio usufruito, la tariffa unica provinciale in misura proporzionale alla condizione economica (indicatore ICEF) e l'entità del contributo in misura da coprire la differenza tra i costi a carico della famiglia del bambino che usufruisce del servizio e la tariffa unica provinciale.

Il contributo oggetto del presente provvedimento consente un abbattimento del 40% dell'onere complessivo attualmente in capo alle famiglie per ciascuna tipologia di servizio.

La tariffa unica provinciale è ridotta del 50% in caso di nuclei familiari in cui è presente un solo genitore. Viceversa, la tariffa unica provinciale è aumentata del 10% per i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori ma solo uno di essi svolge attività lavorativa. Per la definizione di nuclei familiare con un solo genitore o con entrambi i genitori lavoratori si rinvia alla disciplina in materia ICEF.

Le domande di agevolazione sono presentate all’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa, anche per via telematica, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla disciplina per la “domanda unica” prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 di data 8 luglio 2016. La medesima Agenzia provvede ai pagamenti del contributo sulla base dei dati di utilizzo dei servizi trasmessi dai Comuni e dalla struttura provinciale competente alla erogazione dei buoni di servizio.

Per l’anno 2017, la domanda presentata per il conseguimento dell’assegno regionale al nucleo familiare è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo per l’abbattimento dei costi per l’accesso ai servizi di cui al presente provvedimento. Per le famiglie che non hanno presentato domanda per l’assegno regionale al nucleo familiare, la domanda per la concessione del contributo può essere presentata entro il 31 dicembre 2017.

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 sono stati acquisiti i pareri dei servizi provinciali di staff.

Con nota di data 7 marzo 2017 prot. n. 203 è stato acquisito il parere positivo con osservazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016. Le osservazioni indicate ai punti 1 e 2 sono state accolte mediante opportune modifiche al testo dell’allegato. L’osservazione di cui al punto 3 sarà valutata in termini positivi in occasione della definizione delle modalità di trasmissione dei dati da parte degli enti locali.

Si propone pertanto di approvare l’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente ad oggetto le disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in favore delle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall’accesso ai nidi d’infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20;
- visti gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4;
- visto dall’articolo 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1;
- visto l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07 luglio 2011 modificata con le successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 609 di data 05 aprile 2013, n. 14 di data 17 gennaio 2014, n. 606 di data 17 aprile 2014, n. 626 di data 28 aprile 2014, n. 623 di data 20 aprile 2015, n. 1685 di data 6 ottobre 2015 e n. 2440 di data 29 dicembre 2016;
- visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali con nota di data 7 marzo 2017 prot. n. 203;
- visti i pareri delle strutture provinciali competenti all’esame preventivo della presente deliberazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le “Disposizioni attuative dell’articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, concernente “Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio”, contenute nell’allegato A della presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che le domande di contributo sono presentate all’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa sulla base dei criteri e delle modalità stabilite per la disciplina della “domanda unica” con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 di data 8 luglio 2016;
- 3) di stabilire che il contributo è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2017. Per l’anno 2017 la domanda presentata per il conseguimento dell’assegno regionale al nucleo familiare è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo per l’abbattimento dei costi per l’accesso ai servizi di cui al precedente punto 1). Per le famiglie che non hanno presentato domanda per l’assegno regionale al nucleo familiare, la domanda per la concessione del contributo può essere presentata entro il 31 dicembre 2017;
- 4) di dare atto che la concessione ed erogazione del contributo di cui al presente provvedimento sono disposti dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa
- 5) di assegnare all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per le finalità di cui al precedente punto 4) la somma di euro 3.700.000,00
- 6) di stabilire che l'erogazione della somma di cui al precedente punto 5) avvenga a seguito di presentazione di fabbisogni di cassa da parte dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa tenuto conto delle esigenze di cassa della Provincia nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2153/2002
- 7) di far fronte alla spesa di euro 3.700.000,00 derivante dal presente provvedimento con impegno sul capitolo 402603 dell’esercizio finanziario 2017;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Disposizioni attuative dell'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, concernente "Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio".

1. Normativa di riferimento

L'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 prevede la concessione di un contributo alle famiglie per ridurre gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari (Tagesmutter) e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Il contributo integra l'assegno regionale al nucleo familiare qualora spettante.

2. Finalità

Scopo dell'intervento è quello di ridurre il costo a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi destinati alla prima infanzia (3 mesi - 3anni) anche al fine di contrastare la denatalità.

3. Destinatari del contributo

Sono destinatarie del contributo le famiglie che accedono:

- al servizio di nido d'infanzia di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4;
- al servizio di nido familiare –Tagesmutter – di cui all'art. 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, con riferimento al numero di ore per le quali beneficiano dell'intervento comunale;
- ai buoni per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, limitatamente al numero di ore per le quali il buono è effettivamente utilizzato.

4. Requisiti per l'accesso.

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso di un indicatore ICEF non superiore a 0,40 per i contributi concessi a coloro che accedono al servizio di nido d'infanzia e al servizio di nido familiare – Tagesmutter – e non superiore a 0,3529411765 per coloro che accedono ai buoni di servizio.

L'indicatore Icef è determinato con riferimento ai parametri in vigore per la "domanda unica" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 di data 8 luglio 2016.

5. Determinazione dell'importo del contributo

L'intervento prevede la definizione, per ciascuna tipologia di servizio, di una tariffa unica provinciale proporzionale alla condizione economica e la concessione di un contributo che copre la differenza tra i costi a carico della famiglia del soggetto che usufruisce del servizio e la tariffa unica provinciale.

Per ciascuna tipologia di servizio la tariffa unica provinciale è ridotta del 50% in caso di nuclei familiari in cui è presente un solo genitore. La tariffa unica provinciale è aumentata del 10% per i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori ma solo uno di essi svolge attività lavorativa. Le regole con cui si definiscono i nuclei familiare con un solo genitore o con entrambi i genitori lavoratori sono descritte nella disciplina ICEF.

Nidi d'infanzia – contributo mensile per la quota fissa:

- per le famiglie con un indicatore Icef fino a 0,20 il contributo è determinato in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa mensile non superiore ad euro 40,00;
- per le famiglie con un indicatore Icef compreso tra 0,20 e 0,40 il contributo è graduato in proporzione all'indicatore Icef, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa mensile non superiore ad euro 40,00 in caso di Icef pari a 0,20 e non superiore ad euro 250,0 in caso di Icef pari a 0,40, con scaglioni di 1,00 euro;
- per le famiglie con un indicatore Icef superiore a 0,40 il contributo è pari a zero.

Nel caso di scelta, per l'anno educativo di riferimento, di un orario di frequenza per un numero di ore settimanali inferiore a 35 (incluse le ore riferite ad anticipi e/o posticipi) la tariffa che permane in capo alla famiglia è ridotta di un terzo.

Nel caso in cui il Comune applichi tariffe base omnicomprendenti che includono anche il costo del pasto, ai fini della determinazione del contributo mensile spettante, la tariffa mensile applicata dal Comune è ridotta di euro 40,00.

Nidi familiari – Tagesmutter – contributo orario:

- per le famiglie con un indicatore Icef fino a 0,20 il contributo è determinato in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,50;
- per le famiglie con un indicatore Icef compreso tra 0,20 e 0,40 il contributo è graduato in proporzione all'indicatore Icef, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,50 in caso di Icef pari a 0,20 e non superiore ad euro 3,00, in caso di Icef pari a 0,40, con scaglioni di 0,10 euro;
- per le famiglie con un indicatore Icef superiore a 0,40 il contributo è pari a zero.

Il contributo per l'abbattimento dell'onere a carico delle famiglie è commisurato al periodo ricadente nell'anno solare di riferimento.

Servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate – contributo orario:

- per le famiglie con un indicatore Icef fino a 0,20 il contributo è determinato in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,25;
- per le famiglie con un indicatore Icef compreso tra 0,20 e 0,40 il contributo è graduato in proporzione all'indicatore Icef, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,25 in caso di Icef pari a 0,20 e non superiore ad euro 1,60, in caso di Icef pari a 0,40, con scaglioni di 0,10 euro;
- tenuto conto che per la tipologia di servizio in esame, quale requisito di accesso, è previsto un indicatore Icef non superiore a 0,3529411765, per le famiglie con un indicatore superiore a tale valore il contributo è pari a zero.

Il contributo per l'abbattimento dell'onere a carico delle famiglie è commisurato al periodo ricadente nell'anno solare di riferimento.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda è presentata all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa (Agenzia), anche avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992, dei soggetti accreditati con la Provincia per la compilazione, aggiornamento e trasmissione delle dichiarazioni ICEF, che hanno sottoscritto apposita convenzione, e dei Patronati nel rispetto del presidio logistico integrato. La domanda è presentata all'Agenzia secondo i criteri e le modalità stabilite dalla disciplina della “domanda unica” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 di data 8 luglio 2016.

Per l'anno 2017:

- la domanda per il conseguimento dell'assegno regionale al nucleo familiare presentata per il

- medesimo anno è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo oggetto del presente provvedimento;
- chi non ha presentato domanda per l'assegno regionale al nucleo familiare, può presentare domanda entro il 31 dicembre 2017.

7. Concessione ed erogazione del contributo

La concessione e l'erogazione del contributo è disposta dall'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa.

L'erogazione del contributo avviene sulla base dei dati trasmessi dai comuni con riferimento ai nidi d'infanzia e ai servizi di nido familiare – Tagesmutter. L'erogazione del contributo avviene sulla base dei dati trasmessi dalla struttura provinciale competente in caso di servizi erogati da organizzazioni accreditate all'utilizzo di buoni di servizio.

Il contributo è erogato con l'assegno regionale se spettante ovvero autonomamente se non spetta l'assegno regionale.

Il contributo non è dovuto finché il cumulo dei benefici spettanti, nell'anno di riferimento, non supera euro 50,00.

8. Trasmissione dei dati ai fini dell'erogazione del contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo:

- a) per il servizio di nido d'infanzia i comuni trasmettono all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa i dati relativi all'utilizzo del servizio entro il bimestre successivo a quello di riferimento;
- b) per il servizio di nido familiare – Tagesmutter - i comuni trasmettono all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa i dati relativi all'utilizzo del servizio entro il bimestre successivo a quello di rendicontazione;
- c) per i servizi erogati dalle organizzazioni accreditate all'utilizzo dei buoni di servizio, la struttura provinciale competente trasmette all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa, i dati relativi all'utilizzo del servizio entro il bimestre successivo a quello di rendicontazione.

In via transitoria i dati riferiti al primo bimestre 2017 possono essere trasmessi con i dati riferiti al secondo bimestre.

L'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa definisce le modalità di trasmissione dei dati.